

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **L'appello proposto dalla società con l'indicazione della precedente ragione sociale è inammissibile?**

*La modifica sia della persona dei soci che della ragione sociale di una società di persone (che costituisce un soggetto di diritto distinto dai soci e, come tale, un centro autonomo d'imputazione di situazioni giuridiche ad essa immediatamente riconducibili) non comporta l'estinzione della società e la nascita di un nuovo soggetto. Ne deriva che la proposizione dell'appello da parte della società con l'indicazione della precedente ragione sociale non comporta la inammissibilità del gravame essendo l'atto di impugnazione riferibile chiaramente alla società che ha agito in primo grado mentre la identità della società in relazione all'avvenuta modifica della ragione sociale è chiaramente desumibile dai dati risultanti dalla certificazione acquisita agli atti del processo.*

...omissis...

10. Il ricorso principale è fondato alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui la modifica sia della persona dei soci che della ragione sociale di una società di persone (che costituisce un soggetto di diritto distinto dai soci e, come tale, un centro autonomo d'imputazione di situazioni giuridiche ad essa immediatamente riconducibili) non comporta l'estinzione della società e la nascita di un nuovo soggetto (Cass. civ. sezione 2 n. 18409 del 27 agosto 2014 e Cass. civ. sezione 5 n. 15183 del 26 giugno 2009). Ne deriva che la proposizione dell'appello da parte della società con l'indicazione della precedente ragione sociale non comporta la inammissibilità del gravame essendo l'atto di impugnazione riferibile chiaramente alla società che ha agito in primo grado mentre la identità della società in relazione all'avvenuta modifica della ragione sociale è chiaramente desumibile dai dati risultanti dalla certificazione acquisita agli atti del processo. Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile per essere stato proposto senza l'articolazione in motivi e senza la predisposizione di quesiti di diritto o di fatto ma con la formulazione di conclusioni sottoposte al giudice, come in un giudizio di merito, al fine di ottenere il rigetto dell'avversa domanda. Per ciò che concerne l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale, contenuta in tali conclusioni e che si basa sull'assunto del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, a seguito della mancata notifica dell'atto di appello a uno dei litisconsorti necessari e cioè all'intervenuto in causa xxxxxx. si osserva che la notifica dell'atto di appello è valida ed efficace se eseguita presso il difensore della parte costituita, anche quando questi si sia volontariamente cancellato dall'albo professionale, a nulla rilevando se la cancellazione sia avvenuta prima o dopo l'esaurimento della fase di primo grado, atteso che il difensore cancellatosi, ai sensi dell'art. 85 cod. proc. civ., mantiene la capacità di ricevere atti processuali della controparte e dell'ufficio (Cass. civ. sezione 3, n. 10301 del 21 giugno 2012).

11. L'accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 marzo 2015

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**  
Editrice